



Segreterie Regionali Veneto

Venezia - Mestre 23 Dicembre 2010

**AL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO
VENEZIA**

**AI DIRETTORI PROVINCIALI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI**

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEL VENETO

Oggetto: Decreto legislativo 150/09 e contrattazione integrativa di istituto.

Le scriventi OO.SS. regionali di categoria del Veneto, registrano, su segnalazione delle segreterie provinciali, che gli accordi relativi al rinnovo dei contratti integrativi di istituto, non si sono conclusi nei termini fissati dalle direttive sulle relazioni sindacali del Direttore Generale dell'USR del Veneto, del 16 giugno 2008, e che in alcuni casi la negoziazione ha subito ritardi, non tanto per le difficoltà di trovare soluzioni condivise ma perché si sono create i presupposti per non arrivare alle conclusioni. Ci viene, infatti, segnalato che in alcune scuole sono in corso delle forzature procedurali inaccettabili che rischiano di generare contenziosi giudiziari. Alcuni dirigenti scolastici hanno avviato le trattative affermando, spesso in forma orale, meno frequentemente in forma scritta, che per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs 150/09 sono state modificati gli ambiti di intervento riservati alla contrattazione e, nello specifico della scuola pubblica statale, sono state modificate le materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto già regolata dalle disposizioni contenute nell'art.6, punto 2 del CCNL.

Questi stessi Dirigenti ritengono che siano estendibili anche alle istituzioni scolastiche, le norme che riguardano l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale senza considerare che le stesse non venivano contrattate.

Secondo le disposizioni contrattuali, è evidente che oggetto della contrattazione integrativa di istituto sono le modalità di utilizzazione del personale e i criteri riguardanti la assegnazione del personale docente, educativo e Ata alle sezioni staccate e ai plessi, nonché le ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dell'integrazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. In questi casi, il Dirigente Scolastico agisce non attraverso l'esercizio di un potere esclusivo e discrezionale, ma solo dopo aver ricevuto pareri e criteri da altri organi.

Gli obblighi e le procedure contenute sul contratto nazionale e nei contratti integrativi devono, quindi, essere rispettati per il fatto che non sono state modificate le competenze di questi organi e che non è stato ancora sottoscritto il nuovo contratto di lavoro collettivo che disciplina la materia. Si vuole, inoltre, ricordare che le disposizioni contenute all'art.7 e all'art.10 del D. Lgs 297/94, che elenca le competenze del C.D. e del C.I. non sono state abolite; si vuole altresì ricordare che è rimasto in vigore anche l'art.16 del D. Lgs 275/99 il quale fa riferimento al fatto che il Dirigente Scolastico esercita le sue prerogative nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

A nostro parere, l'entrata in vigore del D. Lgs 150/09 non modifica o cambia le **"esclusive competenze della Dirigenza Scolastica"** per un motivo che appare anche banale da definire: queste *"competenze esclusive"*, che qualcuno ipotizza di perdere, non sono mai state oggetto di discussione, come non è mai stato oggetto di contrattazione *"l'organizzazione degli uffici"*.

Le nostre organizzazioni sindacali ritengono che nessun contenuto, oggetto delle relazioni sindacali a livello d'istituto, è stato modificato dalle norme del D. Lgs 150/09 in assenza della stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale : pretendere la piena applicabilità del decreto in questione o peggio ancora della circolare 7/2010 della Funzione Pubblica, è una evidente forzatura che si configura come una violazione delle prerogative sindacali in materia di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

La nostra posizione è ancor più rafforzata dal fatto che lo stesso MIUR, in data 15 luglio 2010, non ha avuto niente da eccepire sul fatto che la modalità di assegnazione del personale ai plessi e alle scuole fosse demandata alla contrattazione di istituto (si vedono gli artt. 4 e 11 del CCNI sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie del personale delle scuole).

Troviamo profondamente illogico sostenere una eventuale interpretazione restrittiva della norma in presenza degli atteggiamenti concreti assunti dallo stesso Ministero (vorremmo ricordare, in questo senso, che la data del 15 luglio 2010 è successiva a quella dell'entrata in vigore del D. Lgs 150/09 e della stessa circolare della F.P. del 13 maggio 2010, n.7)

Per questi motivi riteniamo che continuare a negare, come fanno alcuni Dirigenti Scolastici, l'esercizio della contrattazione per effetto di una unilaterale determinazione delle materie da contrattare, impone alle OO.SS. scriventi di avviare i ricorsi all'autorità giudiziaria denunciando, ai sensi dell'art.28 della Legge 300/70 la condotta antisindacale.

Distinti saluti

FLC CGIL	CISL Scuola	UIL Scuola	SNALS CONFSAI	GILDA UNAMS
f.to Mazza Salvatore	f.to Marcon Nereo	f.to Morgante Giuseppe	f.to Lago Leopoldino	f.to Barina Fabio